

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1130)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Bilancio**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1960

Modifiche alle disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 30 luglio 1951, n. 948, vennero emanate disposizioni organiche in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

Tale legge, dopo oltre otto anni di concreta e proficua applicazione, abbisogna di taluni perfezionamenti per tener conto di qualche lieve inconveniente rilevato dalla pratica e delle intervenute variazioni nel potere di acquisto della moneta.

Infatti:

a) il termine di giorni novanta di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge n. 948 del 1951 si è manifestato in realtà più ampio del necessario, con l'unico risultato di

ritardare, senza vantaggi di rilievo, il possibile conseguimento, da parte degli aventi diritto, delle somme a credito nei titoli distrutti o smarriti;

b) la lettera degli articoli 9 e 11 di detta legge ha determinato difficoltà di interpretazione, nel senso che, anche per i titoli il cui importo rientra nella competenza del Pretore, è stata talvolta ritenuta necessaria dall'Autorità giudiziaria la pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella *Gazzetta Ufficiale*; incombenza questa che, secondo lo spirito delle disposizioni stesse, si voleva riservare solo al caso dei titoli rientranti nella competenza per valore del Tribunale;

c) la crescente onerosità della procedura finora prevista per il rilascio dei duplicati dei titoli rappresentativi di depositi bancari — sia in conseguenza del venir meno delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, in applicazione dell'articolo 47 del decreto presidenziale 25 giugno 1953, numero 492, sia in relazione alle accennate variazioni nel potere di acquisto della moneta tra il 1951 ed il 1959 — hanno spesso indotto gli interessati — per la quasi totalità piccoli risparmiatori — a rinunciare con sacrificio, pur avendone diritto, all'ottenimento dei duplicati dei titoli smarriti o distrutti.

Per ovviare agli inconvenienti sin qui rilevati, sono state quindi studiate opportune modifiche ispirate ai seguenti criteri informatori:

1. — Il termine di giorni novanta di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è convenientemente ridotto nel più breve termine di giorni quarantacinque.

2. — L'articolo 9 viene modificato nel senso di eliminare ogni possibilità di dubbio circa l'esclusione dall'obbligo di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* quando il provvedimento stesso rientri nella competenza per valore del Pretore.

Si è ritenuto altresì di dare organica sistemazione alle disposizioni del successivo articolo 11 facendole materialmente rientrare nel nuovo testo dell'articolo 9, del qua-

le costituiscono quindi opportuno completamento.

Va da sè che cessa di avere giustificazione l'attuale articolo 11 — del quale in conseguenza si propone l'abrogazione — e che i termini della nuova disposizione, risultante dall'integrazione dei vigenti articoli 9 e 11, sono opportunamente ridotti in armonia con quanto già esposto al precedente punto primo.

3. — L'esenzione da imposta di bollo per tutti gli atti necessari ad ottenere il rilascio dei duplicati di titoli rappresentativi di depositi bancari aventi importo non superiore a lire 50.000 — che, già prevista dall'articolo 16 della legge del 1951, era successivamente venuta meno — viene ripristinata, aumentandosi con l'occasione l'importo dei titoli da lire 50.000 a lire 100.000.

Infine sempre allo scopo di rendere meno oneroso il rilascio dei duplicati di titoli distrutti o smarriti di modesto valore, si propone che le Aziende di credito possano stabilire norme speciali per titoli di importo non eccedente lire 50.000 anzichè lire 10.000, come finora consentito.

In merito alle modifiche di cui sopra il Comitato interministeriale per il credito ed risparmio, nella riunione del 16 ottobre 1959, ha espresso parere favorevole.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di giorni novanta, di cui agli articoli 3 e 10 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è modificato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel termine di giorni quarantacinque.

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è così modificato:

«Il Presidente del Tribunale od il Pretore, secondo le rispettive competenze, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui allo articolo 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere allo Istituto emittente non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonchè di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso.

Il Presidente del Tribunale od il Pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato ai sensi dei commi seguenti.

Quando si tratta di libretto la cui somma iscritta a credito rientra nella competenza del Presidente del Tribunale, questi col decreto che ne dichiara l'inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella *Gazzet-*

ta Ufficiale della Repubblica, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il Presidente del Tribunale può, con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre altresì la pubblicazione del decreto su quotidiani o periodici del luogo dove il titolo è pagabile, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quando si tratta invece di libretto la cui somma iscritta a credito rientra nella competenza del Pretore, questi col decreto che ne dichiara l'inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purchè sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione ».

Art. 3.

È abrogato l'articolo 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948.

Art. 4.

Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di depositi nominativi ed al portatore sono esenti da ogni imposta di bollo, ove i titoli non eccedano le lire 100.000.

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è così modificato:

« Le aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono o nel libretto non supera le lire 50 mila ».